

STATUTO ASBUC di INTERMESOLI (Teramo)

Art.1 - In attuazione dell'art. 26 della Legge n.1766 del 16/6/1927 sul riordino degli Usi Civici, dell'art. 64 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n.332 - 26/2/1928, della L.R. n.25 - 3/3/1988, della L.R. 3 - 12/1/1998, della Legge 97/94 ed in particolare l'art. 3, in accoglimento della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta in Italia con Legge n.439 - 30/12/1989, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi, è costituita *l'Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico dell'Antica Università di Intermesoli*, in seguito chiamata in breve Amministrazione Separata.

L'Amministrazione è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa, compresa quella finanziaria, e di autonomia imprenditoriale e gestionale, disponendo liberamente dei propri beni nei modi di legge.

Art.2 - L'Amministrazione Separata di Intermesoli tutela interessi e diritti dei naturali attraverso l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento del demanio civico, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l'informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del foro corretto esercizio, favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'attività agro-silvo-pastorale, della zootecnia e pastorizia, dell'artigianale, del turismo, del commercio e della tutela ambientale.

In relazione ai suoi scopi e nel proprio ambito di competenza l'Amministrazione Separata promuove, tramite il Comune di Pietracamela, le procedure per l'alienazione, concessione, mutamento di destinazione d'uso delle terre di uso civico, esprimendo in tale sede il proprio parere obbligatorio, nel rispetto delle norme vigenti.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali l'Amministrazione Separata potrà altresì dare vita ad iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari mobiliari, tecnico scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permutazioni.

L'Amministrazione Separata di Intermesoli esercita le proprie attribuzioni nello ambito territoriale della Frazione.

L'Amministrazione Separata informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo di raggiungere come obiettivo il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione complessiva dei beni civici, compreso ogni e qualsiasi trasferimento di risorse finanziarie sia pubbliche che private.

I costi saranno quelli derivanti da attività correnti di gestione e quelli sostenuti per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi del presente Statuto.

Art.3 - Il patrimonio dell'Amministrazione Separata è costituito:

- a) dal demanio civico
- b) da tutti i beni mobili ed immobili registrati in inventario
- c) da tutti i proventi derivanti dalla gestione economica produttiva del demanio civico
- d) dalle entrate derivanti da affitti, vendite, concessioni, permutazioni, fidejussioni, terraggi e simili.
- e) da entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti
- f) Da entrate derivanti da operazioni finanziarie con istituti di credito, depositi, prestiti, riscossioni crediti etc.
- g) Dalle entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per i servizi attivati
- h) Da qualsiasi ulteriore entrata e/o proventi diretti e indiretti nascenti dalle attività di valorizzazione complessiva del demanio civico,
- i) Da entrate e/o proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi indicati ai punti precedenti.

Art.4 - L'Amministrazione Separata esercita le proprie funzioni in collaborazione con il Comune di Pietracamela anche in ordine ai rispettivi programmi di intervento. Lo stesso Sindaco, ai sensi delle norme vigenti, eserciterà l'attività di sorveglianza e può sempre valutarne l'andamento e rivederne i conti.

Qualora per la realizzazione dei propri scopi occorre l'intervento di altri Enti, l'Amministrazione Separata può, a fine di snellire i procedimenti amministrativi, stipulare con gli stessi accordi di programma e convenzioni.

Art.5 - L'Amministrazione Separata rappresenta anche ai sensi dell'art.75 del R.D. n.332/28 la Comunità dei frazionisti che è costituita dai naturali abitanti nel territorio della frazione di Intermesoli senza distinzione di età, sesso, razza, religione.

Per frazionisti si intendono le persone che risultano residenti anagraficamente e presenti con propria dimora in una delle frazioni o nelle case sparse del territorio della Amministrazione Separata. La residenza anagrafica è requisito obbligatorio ed essenziale per essere considerati frazionisti.

La Comunità dei frazionisti partecipa sia *uti singuli* che *uti cives* nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti deliberativi del Comitato di Amministrazione al godimento dei diritti di uso civico ed ai vantaggi, frutti ed utilità derivati dalla gestione del demanio civico.

Art.6 - Sono organi del governo dell'Amministrazione Separata:

- a) il Comitato di Amministrazione
- b) il Presidente

Art.7 - Il Comitato di Amministrazione è eletto secondo le modalità prescritte dalla L. 278/57 dai naturali della frazione, così come definiti dall'art.5 del presente Statuto e iscritti nelle liste elettorali.

La carica di componente del Comitato di Amministrazione è incompatibile con:

- a) coloro che hanno con l'Amministrazione Separata una lite pendente.
- b) coloro che hanno un debito con l'Amministrazione Separata
- e) coloro che rivestono la carica di Assessore o Sindaco del Comune di Pietracamela.

Non possono contemporaneamente far parte del Comitato di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affini di primo grado.

Sono richiamate in quanto applicabili alla specifica posizione dell'Amministrazione Separata le norme in tema di ineleggibilità e incompatibilità dettate per i consiglieri comunali.

Art.8 - Il Comitato di Amministrazione è organo collegiale costituito da 5 componenti. Il Comitato di Amministrazione è convocato mediante lettera contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno da trattare e il luogo il giorno e l'ora di svolgimento della riunione: L'avviso di convocazione del Comitato deve essere consegnato ai singoli membri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere abbreviato fino a 24 ore con le stesse modalità.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta e il voto favorevole della maggioranza dei componenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente. Il Comitato di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Le funzioni di Segretario del Comitato di Amministrazione sono svolte dal Segretario della Amministrazione Separata; in caso di assenza o impedimento è sostituito da altra persona designata dal Presidente anche tra i membri del Comitato.

Ogni componente del Comitato di Amministrazione ha il diritto dovere di iniziativa su ogni questione riguardante l'attività dell'Amministrazione Separata. Le sedute del Comitato sono pubbliche. Il Comitato di Amministrazione ai sensi della legge n.278/57

dura in carica quattro anni.

Art. 9 - Il Comitato di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Amministrazione Separata e delibera su tutti gli argomenti che sono propri dell'Amministrazione Separata.

Il Comitato di Amministrazione ha in particolare competenza sui seguenti atti:

- a) formazione, revisione e tenuta delle liste degli utenti degli usi civici diversi
- b) adozione e approvazione di tutti i provvedimenti dettati dalla legge n. 1766/27, del R.D. n.332/28, della L.R. n.257/88 e successive modifiche e integrazioni.
- c) ammissioni, esclusioni, sospensione degli utenti dalla lista di cui al punto a
- d) tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti degli Usi Civici
- e) predisposizione dei bilanci.

L'elencazione sopra riportata degli atti di competenza del Comitato di Amministrazione non è tassativa ed ha il valore ricognitivo.

Art.10 - Il Presidente è il capo dell'Amministrazione ed è eletto nel suo seno dal Comitato di Amministrazione nei modi e termini di cui alla legge n.278/57.

Il Presidente è organo di direzione dell'Amministrazione Separata. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Amministrazione
- b) proporre le materie da trattare nelle riunioni del Comitato di Amministrazione
- c) dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Amministrazione e firmare gli atti dell'Amministrazione Separata.
- d) presiedere agli incanti e stipulare i contratti.
- e) rappresentare l'Amministrazione Separata in giudizio e procedere agli atti conservativi
- f) vigilare e sovrintendere sull'attuazione e sull'osservanza dei regolamenti per l'esercizio degli Usi Civici applicando ai trasgressori le penalità previste.
- g) sovrintendere al funzionamento dei servizi, degli uffici, dei problemi del personale assumendo tutti gli atti necessari
- h) emanare ordinanze per la tutela dei beni civici ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, della L.R. 25/88, dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

- i) curare la tenuta dei repertori e delle liste degli utenti.

Al Presidente, per motivi di urgenza, emergenza e di immediatezza, è demandato il potere di assumere tutti gli atti necessari per assicurare pronti interventi della Amm.ne Separata a tutela della comunità dei frazionisti e del demanio civico.

Art. 11 - I Beni del demanio civico sono di esclusiva appartenenza della Comunità dei Frazionisti e sono amministrati e gestiti dall'Amm.ne separata secondo le norme stabilite dal presente Statuto a profitto di tutti i naturali.

Essi sono destinati a soddisfare l'interesse della Comunità dei Frazionisti, a goderne in maniera diretta o indiretta di tutte le utilità, *uti singuli* che *uti cives*.

Al fine di regolamentare adeguatamente il diritto per l'esercizio degli usi civici e per il godimento dei vantaggi, frutti e utilità derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio civico, si individuano le seguenti categorie di usi civici:

- a) Usi Civici essenziali
- b) Usi Civici utili

Gli usi civici essenziali sono quelli riconosciuti *uti singuli* necessari ai bisogni della vita dell'utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto.

Gli usi civici utili sono quelli che assicurano il diritto della Comunità dei Frazionisti sia *uti cives* che *uti singuli* di servirsi del demanio civico in modo da

ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici essenziali.

Art. 12 - Gli Usi Civici essenziali sono:

- a) uso civico di pascolo compreso l'acquare e il pernottare
- b) uso civico di legnatico per lo stretto uso del fuoco, per gli strumenti di lavoro e per la costruzione di edifici residenziali e produttivi in genere
- c) uso civico di semina
- d) uso civico di cava per la costruzione di edifici residenziali e produttivi in genere
- e) uso civico di fabbrica per abitazioni
- f) uso civico di caccia e pesca
- g) uso civico di raccogliere i prodotti spontanei della terra quali:
 - 1) funghi, tartufi, piccoli frutti e prodotti del bosco e del sottobosco in genere
 - 2) erbe medicinali, aromatiche ed erbe in genere
 - 3) vimini, ghiande, castagne e frutti pendenti in genere
- h) uso civico di spigolare

salvo se altri usi che potranno essere stabiliti in relazione alle mutate esigenze di vita. Per l'esercizio degli usi civici di cui al presente articolo si provvede con appositi regolamenti uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi di cui al capo II del R. D. n.332/28 e soddisfacendo prioritariamente le esigenze dei naturali meno abbienti.

Art.13 - Gli usi civici utili sono quelli indicati nell'articolo precedente per la parte eccedente i bisogni necessari al sostentamento personale e familiare dei naturali e comprendono l'utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico da parte della comunità dei frazionisti sia *uti cives* che *uti singuli* per attività di industria, commercio e produttiva in genere, finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore della collettività ai sensi della legislazione vigente e delle norme statutarie e regolamentari.

Sono ricompresi negli usi civici utili i diritti al godimento dei vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio, definiti e riconosciuti dall'Amministrazione Separata.

Per l'esercizio degli usi civici utili si provvede con appositi regolamenti o con criteri gestionali da definire nel quadro dei piani di utilizzo dei beni civici uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi del R.D. n.332/28.

Art.14 - La enumerazione degli usi civici contenuta nelle due categorie di cui agli articoli 13 e 14 dello Statuto è dimostrativa e non tassativa. Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse e nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, scientifiche, tecnologiche, produttive ed ambientali sviluppatesi con l'evoluzione economico sociale.

Art.15 - Gli usi civici essenziali ed utili sono riconosciuti a tutti i naturali iscritti nelle liste degli utenti per gli usi civici, nei limiti stabiliti da appositi regolamenti e provvedimenti predisposti dal Comitato di Amministrazione.

La qualità di utente degli usi civici viene riconosciuta ed ha effetto mediante l'iscrizione nella lista degli utenti.

L'iscrizione nella lista degli utenti per gli usi civici comporta il diritto allo esercizio e al godimento di tutte le utilità sopra enunciate e il dovere ad adempiere agli obblighi discendenti dalla legge, dallo statuto dai regolamenti e dai provvedimenti che il Comitato di Amm.ne predispone per l'utilizzazione e la gestione complessiva del demanio civico.

Gli obblighi a carico degli utenti possono prevedere contributi finanziari annui finalizzati per il pagamento di oneri patrimoniali, imposte, tasse gravanti sui beni civici e per spese di funzionamento dell'Amm.ne Separata.

Art.16 - La lista degli utenti per gli usi civici deve indicare il nome, il cognome, la data di nascita, la data di iscrizione di ciascun utente e deve essere resa pubblica presso la sede dell'Amm.ne Separata.

A seconda degli usi civici e della relativa enumerazione saranno tenute distinte le liste degli utenti degli usi civici.

Di tali domande il Segretario dell'Amm.ne Separata prenderà nota in apposito registro, indicando il giorno della presentazione.

Entro il primo semestre dell'anno il Comitato di Amm.ne procederà all'esame delle domande di iscrizione nelle Uste degli utenti che siano pervenute e registrate entro il primo semestre dell'anno successivo.

La cancellazione dalla lista degli utenti e la sospensione dal diritto di utenza sono pronunciate dal Comitato di Amm.ne in qualunque tempo. Con apposito regolamento sono definite tutte le modalità in materia di iscrizione, reinscrizione e cancellazione dalla lista degli utenti e per la sospensione dei diritti di utenza.

Art. 17 - Il rigetto della domanda di revoca del provvedimento di sospensione deve essere preceduto dagli adempimenti stabili per la iscrizione.

Le definitive decisioni del Comitato di Amm.ne in materia di iscrizione, reinscrizione e cancellazione dalla lista degli utenti, di sospensione e di revoca del diritto di utenza sono notificate entro dieci giorni all'interessato a mezzo raccomandata A.R.

Contro le decisioni predette l'interessato può ricorrere entro il termine di 15 gg alla Giunta Regionale Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura che decide definitivamente entro i successivi 30 gg.

Art.18 - L'esercizio finanziario dell'Amm.ne Separata coincide con l'anno solare e avrà inizio il primo Gennaio e terminerà il 31 Dicembre dello stesso anno.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico del bilancio e il conto del patrimonio da inviare alla Giunta Regionale Servizio Bonifica Montana e Foreste del Settore Agricoltura ai sensi della legge 3/98.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficienza dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Il conto consuntivo è approvato dal Comitato di Amm.ne entro il 30 giugno di ogni anno

Art.19 - Il Comitato di Amm.ne entro tre mesi dall'approvazione del bilancio sociale predisporre ed approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo con allegata relazione previsionale e programmatica e di un bilancio di previsione pluriennale di durata pari a quello del Comune di Pietracamela.

Art.20 — In funzione della rilevanza dell'attività gestionale e della rilevanza economica e finanziaria dei risultati di bilancio, l'Amministrazione Separata con delibera del Comitato di Amm.ne deve dotarsi dei revisori di conti.

Art.21 - Ciascun naturale, in quanto partecipante della disponibilità del demanio civico universale, ha il diritto dovere in caso di inerzia dell'Amm.ne Separata di promuovere innanzi alla regione Abruzzo le azioni e i ricorsi di spettanza dell'Amm.ne Separata per la rivendica di terre civiche abusivamente occupate, tutela degli usi civici e dell'interesse della comunità dei frazionisti.

Art.22 - All'Amministrazione Separata per quanto non previsto nel presente Statuto e dai regolamenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano i Comuni compatibilmente con la speciale fisionomia delle Amm.ni Separate e con le

norme attinenti alla legislazione degli usi civici.

Art.23 - Il Comitato di Amministrazione potrà essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei seguenti casi:

- a) per gravi motivi di Ordine Pubblico
- b) per grave pregiudizio portato all'Amm.ne separata quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti da leggi e regolamenti generali e speciali persista a violarli.
- c) Per mancata elezione del Presidente entro 30 gg. dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o dalla data di presentazione delle dimissioni
- d) Per dimissioni o decadenza della maggioranza assoluta dei membri del Comitato.
- e) Per inadempimento ai dettati degli articoli 18 e 19 dello Statuto.

In tale caso l'Amministrazione Separata è affidata al Commissario Straordinario che sarà nominato dal Presidente della Giunta Regionale con l'intesa del settore agricoltura con spese a carico dell'Amministrazione Separata.